

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1085

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIVA, BIASUTTI, PACATI, BREGANZE, D'ESTE IDA, COTELLESA, CIBOTTO, FRANCESCHINI FRANCESCO, GOZZI, BERLOFFA, CAPPUGI, VICENTINI, PERDONÀ, CERAVOLO, TRABUCCHI, SAMPIETRO UMBERTO, BONTADE MARGHERITA, TURNATURI, DAZZI, ROSELLI, MAZZA

Annunziata il 29 luglio 1954

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, di un contributo ordinario di lire 1.500.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Costituzione determina le direttive sociali per assicurare ai minorati e agli inabili il pane quotidiano, sia con il mantenimento a carico della collettività, per quelli che sono totalmente inabili o poveri, sia con il recupero e la conseguente sistemazione lavorativa.

Il problema che noi presentiamo alla vostra attenzione rientra nel quadro generale di un coordinamento disciplinare per l'assistenza sociale.

Noi siamo convinti che non è oggi possibile giungere di un sol colpo a tutte le riforme necessarie per l'*optimum* previsto dalla Costituzione; si rende però necessario avviare a soluzione il problema sia pure per gradi e per categorie, iniziando da quelle che meglio possono essere recuperate ai fini della produzione e che oggi vivono più miseramente.

È già stata presentata al vostro esame e risolta la situazione dei ciechi e noi, preoccupati della altrettanto grave situazione dei minorati dell'udito, vi sottoponiamo questa proposta di legge, che tende ad assicurare possibilità di recupero pratico e reale od un sussidio,

meglio rispondente alle esigenze della vita di oggi, a coloro che non si possono recuperare.

Nel 1923 veniva sancita l'obbligatorietà dell'istruzione elementare a favore dei ciechi e dei sordomuti e nel 1924 il Consiglio di Stato riconosceva, in base all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, il diritto all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri, i quali risultino valorizzabili o « rieducabili » ai fini di un proficuo lavoro.

La legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, all'articolo 144, lettera g), n. 3, ha stabilito fra le spese obbligatorie a carico delle province quelle relative all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri « rieducabili » in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome.

Il nuovo Codice civile, libro primo, articolo 415, ha riconosciuto al cieco ed al sordomuto dalla nascita o dalla prima infanzia la piena capacità giuridica al compimento del 21° anno di età, potendosi dar luogo ad inabilitazione solo nel caso di educazione insufficiente e salvo applicazione dell'articolo 409, quando risulti incapacità assoluta.

Tali realizzazioni, reclamate da decenni dai sordomuti e dai ciechi, furono il frutto di uno studio completo e approfondito del problema, corrispondenti ai nuovi orientamenti, per cui, al concetto superato della carità assistenziale andava, via via, subentrando quello della loro educabilità e quindi della possibilità di entrata nella vita comune con la dignità proveniente dall'esercizio di un'attività sociale.

Per il raggiungimento di questi scopi previsti dalla nostra legislazione lo Stato si è preoccupato di predisporre gli organismi idonei.

Il Ministero della pubblica istruzione ha riconosciuto apposite scuole dell'ordine elementare per i ciechi e per i sordomuti, nonché alcune scuole di avviamento professionale e di rieducazione per i ciechi.

Accanto a questi organismi sono sorti per i ciechi, sin dal 1923, l'Unione italiana ciechi e l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi con finalità di assistenza e di tutela post-scolastica e che rappresentano e tutelano gli interessi sociali, morali e materiali della categoria.

Per i sordomuti un compito analogo era affidato esclusivamente all'iniziativa privata, ma, per dare una soluzione definitiva al problema, è stata emanata — su richiesta degli stessi sordomuti — la legge 12 maggio 1942, n. 889, istitutiva dell'Ente nazionale sordomuti, riorganizzato con la legge 21 agosto 1950, n. 698.

Sulla base di una statistica condotta dall'Ente nazionale sordomuti in tutti i comuni della Repubblica nel 1948 e completata con i dati raccolti in occasione della presentazione delle domande per l'assistenza continuativa a favore dei sordomuti poveri, risulta che:

1°) i sordomuti in Italia sono circa 50 mila;

2°) di questi circa il 25 per cento degli adulti non ha mai ricevuto alcuna istruzione, né culturale, né professionale (il che significa che questi individui vivono semplicemente per istinto, senza alcuna conoscenza né dello spirito, né degli affetti e ne consegue che non possono essere impiegati in nessun lavoro);

3°) un ulteriore 50 per cento circa non ha ricevuto alcuna istruzione professionale o ha ricevuto una istruzione professionale insufficiente ai fini di una pratica occupazione. Infatti i sordomuti che assolvono all'obbligo scolastico negli appositi istituti di istruzione a carico delle famiglie o delle province (regio decreto 3 marzo 1934, n. 383), dopo gli otto anni di corso, escono, nella maggioranza,

con la cultura di un ragazzo normale della 2^a o 3^a elementare e con le nozioni dei primi elementi di un mestiere artigiano e raramente possono trovare una onesta occupazione in tali condizioni e tenuto conto delle moderne esigenze del mercato del lavoro. Tutti questi sordomuti vivono quindi abbandonati e senza lavoro, in condizioni di recuperabilità.

È evidente, dal quadro succinto di cui sopra, la gravità della situazione di questa categoria con i suoi ponderosi problemi, per far fronte ai quali lo Stato ha erogato all'Ente nazionale sordomuti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, un contributo annuo di lire 375 milioni.

L'Ente ha ripartito il contributo, con l'approvazione del Ministero dell'interno, organo di vigilanza dell'Ente, ispirandosi soprattutto alle necessità e possibilità di recupero ed ha già istituito nove scuole professionali frequentate da circa 220 allievi, scuole che hanno dato ampia conferma del sano indirizzo dell'Ente. Inoltre non si poté a meno di destinare circa il 50 per cento del contributo annuo ad un sussidio alimentare, sia pur modestissimo, e cioè *due mila lire mensili* a favore dei sordomuti *inabili* ad ogni proficuo lavoro ed appartenenti a *nucleo familiare iscritto nell'elenco dei poveri*. L'Ente ha quindi limitato il sussidio ai soli minorati dell'udito che si trovano nelle condizioni di assoluta miseria ed inabilità.

È logico che con il contributo statale così modesto l'Ente nazionale sordomuti non può né garantire un sussidio alimentare corrispondente ai più indispensabili bisogni della vita, né provvedere al recupero con un ritmo relativamente veloce, né garantire in ogni provincia una valida ed efficiente assistenza sociale a favore di tutti i minorati dell'udito.

È bene ricordare che fino ad oggi la categoria dei sordomuti ha avuto un trattamento sempre paritetico a quello dei ciechi, specialmente nella legislazione, dai patrii codici alla legge comunale e provinciale, dall'obbligo scolastico alla posizione giuridica ed alle provvidenze assistenziali a carico delle province, come, del resto, è avvenuto nella legislazione di quasi tutti i Paesi e ciò anche quando si è trattato di provvedere con speciali leggi al recupero, alla pensione o al sussidio alimentare (si veda, ad esempio, la legge 49/1094 del 2 agosto 1949 della Repubblica francese).

Ora noi riteniamo, tenuto conto degli ottimi risultati avuti dall'Ente nazionale

sordomuti in questi inizi della sua attività, che sia necessario ed urgente svilupparne l'opera per quanto riguarda il recupero dei minorati dell'udito e dargli contemporaneamente modo di corrispondere un assegno alimentare non inferiore a lire 8.000 mensili ai circa 10-12 mila sordomuti *inabili* ad ogni proficuo lavoro e *appartenenti a nucleo familiare povero* ed un assegno integrativo o di compenso ai minorati dell'udito che, pur lavorando, per le loro particolari condizioni psico-fisiche, non ricavano il necessario per vivere.

Per la liquidazione del detto assegno l'Ente si varrà, come già oggi, delle commissioni provinciali e regionali e della commissione centrale di liquidazione della quale fanno parte: un rappresentante del Ministero del tesoro, uno del Ministero dell'interno, oltre un medico specialista in oto-rino-laringoiatria ed i rappresentanti della categoria.

Con la presente proposta di legge si richiede l'aumento del contributo a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da lire 375 milioni a lire un miliardo 500 milioni, mantenendoci nei limiti più modesti possibili.

L'Ente, che non gode di nessuna altra entrata — salvo la quota di tesseramento annuale degli iscritti e qualche milione di beneficenza — potrà ripartire razionalmente tale cifra tra il sussidio alimentare di assistenza continuativa e l'istituzione ed il funzionamento di scuole professionali e dei convitti-scuola.

In tal modo sarà assicurato per i minorati dell'udito che hanno superato il 18° anno di età:

a) il graduale e totale recupero ed inserimento nella vita produttiva del Paese, per i soggetti capaci e secondo le loro attitudini;

b) il parziale recupero con occupazioni confacenti alle possibilità psico-fisiche dei vari soggetti presso scuole-laboratori-convitti dell'Ente nazionale sordomuti per gli altri;

c) il sussidio alimentare per coloro che, non istruiti, sono giudicati (la maggioranza) recuperabili o parzialmente o totalmente, in attesa di venire ammessi nelle apposite scuole, momento nel quale decadrebbero dal diritto al sussidio;

d) il sussidio alimentare non inferiore a 8.000 lire mensili agli inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a famiglie povere;

e) l'assistenza sociale al centro ed alla periferia, particolarmente sentita dalla categoria che ha, in questo campo, bisogni del tutto particolari. Vorremmo dire che se al cieco occorre l'accompagnatore al sordo occorre l'assistente sociale qualificato;

f) la fornitura ai sordomuti disoccupati di arnesi di lavoro per l'apertura di botteghe artigiane;

g) le altre forme assistenziali speciali: mediche, morali e materiali, con l'istituzione di gabinetti per la cura e la prevenzione della sordità, con sussidi straordinari, con speciali corsi per i non istruiti, colonie, case di riposo, fornitura di apparecchi di protesi acustica, ecc.

Così il problema dei minorati dell'udito si avvierà a soluzione e con una spesa che, inizialmente « quasi totalmente sociale » e quindi, secondo alcuni economisti improduttiva, diventerà man mano « quasi totalmente di investimento » e *produttiva* per il recupero di braccia e di menti cui è destinata.

Siamo certi che la nostra proposta troverà favorevole accoglienza in quanto riteniamo di aver contemperato le possibilità di bilancio con le necessità impellenti di una categoria di cittadini da tanto tempo trascurata e che merita tutto l'appoggio della Nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955 è assegnato all'Ente nazionale sordomuti un contributo di lire 1.500 milioni annui per il conseguimento degli scopi indicati nell'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698.

Il detto contributo sarà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'indicato esercizio.

ART. 2.

È abrogata la legge 5 gennaio 1953, n. 31.

L'abrogazione ha effetto dal giorno 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

È stabilito un assegno alimentare a favore dei cittadini sordomuti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

L'Ente nazionale sordomuti ha il compito della erogazione del detto assegno nella misura non inferiore a lire 8.000 mensili.

ART. 4.

Alla copertura dell'onere della presente legge sarà provveduto: per lire 375.000.000, con le economie derivanti dall'abrogazione della legge 5 gennaio 1953, n. 31, per la rimanente somma di lire 1.125.000.000 con i maggiori proventi di cui alla prima nota di variazione al bilancio 1954-55.

ART. 5.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.